

CRISI D'IMPRESA

Sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio anche solo con redditi futuri

di **Massimo Conigliaro**

La procedura di **liquidazione del patrimonio** prevista dalla **L. 3/2012** in tema di sovraindebitamento può essere esperita anche in assenza di beni da liquidare, facendo affidamento soltanto sui **redditi futuri** del debitore.

È questo il [principio espresso dal Tribunale di Pordenone](#), in composizione collegiale, il **14 marzo 2019** in accoglimento del reclamo proposto.

La questione, tuttora **dibattuta in giurisprudenza**, è di notevole rilevanza nell'ambito delle **procedure di sovraindebitamento**, in quanto gli [articoli 14-ter e seguenti L. 3/2012](#) non offrono indicazioni precise.

È noto che la **procedura di liquidazione** rappresenta un ulteriore strumento di soddisfacimento dei creditori del soggetto non fallibile, delineato come **procedimento esecutivo-espropriativo d'indole concorsuale**, avente ad oggetto l'**intero patrimonio** del debitore, fatta eccezione dei **beni espressamente esclusi**.

La disciplina è strutturata al pari di una **tradizionale procedura fallimentare**, articolandosi nelle fasi dell'**apertura**, dell'**inventario dei beni**, della **formazione dello stato passivo** ed infine dell'**esdebitazione**.

Oggetto della liquidazione sono **tutti i beni del debitore**, compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni ad eccezione di quelli personali.

Fanno parte del patrimonio della liquidazione anche i **beni sopravvenuti nei quattro anni successivi** al deposito della domanda di liquidazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Ai sensi dell'[articolo 14-ter, comma 6, L. 3/2012](#) alcune categorie di beni non sono comprese nella liquidazione.

Si tratta dei **crediti impignorabili** ai sensi dell'[articolo 545 c.p.c.](#), dei **crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento**, degli **stipendi**, delle **pensioni**, dei **salari** e di ciò che il debitore guadagna con la sua attività, sia pure nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice, dei frutti derivanti dall'**usufrutto legale sui beni dei figli**, dai

beni costituiti in **fondo patrimoniale** e dei frutti di essi, salvo quanto disposto dall'[articolo 170 cod. civ.](#), dalle **cose che non possono essere pignorate** per disposizione di legge.

Nel caso affrontato dal **Tribunale di Pordenone**, la parte ricorrente – che aveva contratto debiti quale esercente l'**attività di distribuzione di carburanti** (nel frattempo cessata) - presentava **istanza di liquidazione dei propri beni**, dichiarando di voler **ristrutturare il debito** destinando la quota disponibile del proprio stipendio di lavoratore dipendente.

Evidenziava inoltre di non avere altri beni, né mobili né immobili.

Il **Tribunale di Pordenone**, in composizione monocratica quale giudice del sovraindebitamento (Est. Dall'Armellina), dichiarava **inammissibile il ricorso** con **decreto del 26.09.2018** (dep. 2.10.2018), *“in quanto la proposta di liquidazione di tutti i beni del debitore presuppone all'evidenza che vi sia un patrimonio da liquidare”*; ciò in **consapevole dissenso** con altra giurisprudenza, citata nel provvedimento (**Tribunale di Milano 16.11.2017** e **Trib. Rovigo**) dalla quale però il giudice friulano **ha ritenuto di discostarsi**.

Nella fattispecie – si legge nel decreto - **non vi erano beni** *“di qualsiasi specie da esitare, limitandosi al ricorrente a mettere a disposizione una parte (non elevata) del proprio stipendio per un periodo di quattro anni* offendo ai creditori il **pagamento nella misura del 10-15%**. Aggiungeva che, peraltro, il contratto di lavoro dell'istante era a tempo determinato e ciò non garantiva il pagamento per l'**intero periodo della liquidazione**.

In sede di **reclamo**, la parte debitrice eccepiva che era del tutto ammissibile la procedura **ex art.icolo 14 ter L. 3/2012 anche in assenza di beni da liquidare** e in presenza del **solo reddito**, e che, in ordine all'asserita **precarietà del rapporto di lavoro** della debitrice, l'**articolo 14 ter L. 3/2012** non prevedeva tra i requisiti di ammissibilità della procedura *“l'effettuazione di un giudizio prognostico circa il futuro soddisfacimento dei creditori”*, valutazioni semmai oggetto di una **successiva valutazione nel procedimento** volto ad ottenere il beneficio della **liberazione dei debiti residui regolato dall'[articolo 14 terdecies L. 3/2012](#)**.

Aggiungeva, poi, che la presenza di un **reddito certo** al momento della domanda non era un **requisito di ammissibilità** della procedura posto che durante i quattro anni della stessa è possibile che il soggetto richiedente integri le proprie entrate.

Il **Tribunale di Pordenone**, in composizione collegiale (Pres. Tenaglia, est. Bolzoni) con pronuncia del **14.03.2019**, ha **ritenuto di poter superare la soluzione negativa** supportata da una interpretazione letterale dell'[articolo 14 ter L. 3/2012](#), secondo la quale la norma fa specifico riferimento alla presenza di **beni mobili e immobili** da liquidare in assenza dei quali verrebbe meno la stessa ragione dell'istituto (istituto che prevede, tra l'altro, la nomina di un **liquidatore** proprio al fine di **alienare i beni del debitore** e **soddisfare i creditori**, operazioni del tutto **superflue per somme già liquide e trasferibili**).

A sostegno della tesi viene addotta la circostanza che nella nozione di “beni” di cui all'**articolo**

810 cod. civ. possano rientrare anche le **somme di denaro**, nonché:

- il fatto che l'[articolo 14 ter, comma 6, lett. b\), L. 3/2012](#) esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorre al **mantenimento** proprio e della propria **famiglia**;
- il fatto che nel **patrimonio da liquidare** rientreranno ex [articolo 14 undecies 3/2012](#) anche i **crediti** eventualmente **sopravvenuti** nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all'interno del patrimonio del debitore **ogni somma idonea a soddisfare i creditori**;
- il fatto che, in difetto di beni da alienare, permane comunque l'**utilità del liquidatore**, posto che allo stesso è demandato anche il compito di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori;
- il fatto che l'[articolo 14 quater L. 3/2012](#) preveda che la **risoluzione dell'accordo** o la **revoca del piano del consumatore** consentano la **conversione** di tali istituti nella procedura di liquidazione, così da desumersi che **la procedura liquidatoria sia la più ampia e contenitiva tra procedure previste dalla L. 3/2012**;
- il fatto che il legislatore abbia tenuto distinti i **profili di ammissibilità** della procedura con quelli di **ammissibilità della esdebitazione** posto che la valutazione meritoria non è stata presa in considerazione quale condizione di ammissibilità della procedura di liquidazione ma solo quale presupposto per la successiva concessione della **eventuale esdebitazione**.

Il collegio ha quindi **accolto il reclamo** proposto, **revocato** il decreto di inammissibilità e **trasmesso gli atti al giudice designato** per un nuovo pronunciamento.